



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048
C.F. – P. I. 01504430016

COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

Tel.(011) 9620411
Fax (011) 9620430

PROVVEDIMENTO N. 37 DEL 14/07/2021

OGGETTO: adesione al Sistema MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) per la gestione sul territorio comunale delle limitazioni strutturali della circolazione veicolare per motivi ambientali, secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020, n. 5-1744.

IL SINDACO

Premesso che:

- la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria”, come modificata dalla l.r. 4 gennaio 2021, n. 2, prevede all'articolo 6 che il Piano regionale di qualità dell'aria possa essere attuato anche attraverso l'adozione di strumenti comuni alle Regioni del Bacino Padano e che a tal fine, in prima applicazione, la Regione Piemonte possa avvalersi di sistemi già operanti presso altre Amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati;
- la deliberazione della Giunta regionale del 26 febbraio 2021, n. 9-2916, ha adottato disposizioni straordinarie in materia di qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei protocolli operativi, attualmente vigenti, estendendo il territorio soggetto alle stesse;
- con d.g.r. 28 luglio 2020, n. 5 – 1744, precedentemente all'adozione della sopra menzionata legge regionale 2/2021 di modifica della legge regionale 43/2000, la Giunta regionale aveva deliberato di aderire, adeguandolo alla realtà piemontese, al progetto MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti), già operativo in regione Lombardia;
- con d.g.r. 8 - 2915 del 26 febbraio 2021 è stato approvato il Regolamento regionale recante: "Trattamento dei dati personali connessi al progetto MOVE IN", in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 5 quinquies, della l.r. 43/2000, che definisce le modalità di trattamento dei dati raccolti in fase di attuazione del progetto Move-In;
- con la citata d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916, di approvazione delle disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria, sono state descritte le caratteristiche del sistema MOVE IN, quale azione di sistema finalizzata al maggior coinvolgimento e responsabilizzazione dei cittadini, nonché ad aumentare la conoscenza sulle abitudini di mobilità dei cittadini piemontesi, richiamando e specificando, in particolare, quanto segue:
 - “il sistema, a fronte dell'assegnazione di una soglia chilometrica annuale da poter utilizzare nelle aree soggette a limitazione del traffico per motivi ambientali, obbliga il cittadino ad una maggior consapevolezza connessa all'uso dei veicoli privati;

- la limitazione del traffico è estesa territorialmente a tutti i comuni oggetto di limitazioni e non solo sulle aree urbanizzate (dove attualmente sono in vigore le misure strutturali) e temporalmente a tutti i giorni dell'anno 24 ore/giorno (non solo in alcuni giorni e fasce orarie come stabilito nelle attuali limitazioni strutturali del traffico);
 - all'esaurimento dei chilometri "concessi" in funzione delle caratteristiche emissive del veicolo, lo stesso non potrà più circolare fino alla conclusione dell'annualità di riferimento.
 - Il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure temporanee di limitazione della circolazione in caso di previsione di perduranti situazioni di accumulo degli inquinanti;
 - la soglia chilometrica annuale è stabilita nel rispetto degli obiettivi di riduzione degli inquinanti stabiliti dal PRQA".
- le disposizioni regionali, inerenti le limitazioni della circolazione dei veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti ed i Comuni territorialmente interessati, conseguono, in particolare, all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale, d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, in attuazione degli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", e sono state successivamente aggiornate e integrate con le deliberazioni della Giunta regionale, dd.g.r. n. 57-7628 del 28 settembre 2018, n. 8-199 del 9 agosto 2019, n. 14-1996 del 25 settembre 2020, fino alle recenti disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria, approvate con la d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;

Considerato che:

- le limitazioni della circolazione dei veicoli disposte dai piani d'azione regionali, per essere attive ed efficaci sul territorio dei Comuni interessati, devono essere oggetto di specifica ordinanza del sindaco, adottata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- il sistema MOVE IN per espletare la sua efficacia deve, quindi, essere riconosciuto dai medesimi Comuni, anch'esso con specifica ordinanza sindacale e che, in riscontro alla richiesta di manifestare la volontà di adesione al Sistema MOVE IN, di cui alle note del Settore Emissioni e rischi ambientali della Regione Piemonte, prot. n. 7017/A1602B del 22/01/2021 e n. 27757/A1602B del 10/03/2021, è stato risposto affermativamente da questo Comune, con nota prot. n.ro 1636 del 01/02/2021.
- con determinazione del Settore Emissioni e rischi ambientali della Regione Piemonte, DD 357/A1602B/2021, del 7 giugno 2021, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020, n. 5 – 1744, sono stati approvati i seguenti allegati:
 - Allegato A, che individua il territorio in cui è attivo il servizio MOVE IN, tenuto conto delle disposizioni di cui alla d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916, e a seguito dell'avvenuta adesione dei Comuni interessati;
 - Allegato B, che descrive il servizio MOVE IN e, in particolare, le modalità e tempistiche di adesione e di revoca, i costi e gli effetti per i cittadini aderenti, le modalità di controllo da parte dei soggetti preposti;
 - Allegato C, che riporta le soglie di chilometri, specifiche per ciascuna categoria e classe ambientale di veicolo, che potranno essere percorsi annualmente, sul territorio dei Comuni interessati da limitazioni alla circolazione per motivi ambientali, utilizzando il servizio MOVE IN, definite con il supporto tecnico scientifico di ARPA Piemonte, unitamente ai criteri utilizzati per valorizzare stili di

guida virtuosi dal punto di vista della riduzione dei consumi e delle emissioni del veicolo;

- Allegato D, che riporta il Contributo tecnico di ARPA Piemonte al progetto MOVE IN, per la definizione delle soglie chilometriche annuali.

Dato atto che:

- l'art 7, comma 1, lettere a), del d.lgs. 285/1992 dispone che il Sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

Ritenuto che:

- in relazione alle motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera e, conseguentemente, tutelare e salvaguardare la salute pubblica.

Visto:

- l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;
- l'art. 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
- la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico;
- la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2020, n. 14-1996 "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. 9 agosto 2019, n. 8-199", che riporta lo schema di ordinanza tipo;
- la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 9-2916 "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020, n. 5 – 1744 "Adozione e implementazione sul territorio piemontese del progetto MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici. Disposizioni per l'avvio a titolo sperimentale del progetto";
- la determinazione del Settore Emissioni e rischi ambientali della Regione Piemonte, DD 357/A1602B/2021, del 7 giugno 2021 "LR 43/2000. Deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020, n. 5-1744 di adesione al progetto MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti). Approvazione documenti tecnici per l'avvio del progetto";

ORDINA

Di adottare sul proprio territorio il sistema MOVE IN, quale misura strutturale di limitazione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, conseguenti al traffico veicolare, alternativa alle misure strutturali di limitazione della circolazione, approvate con ordinanza n.ro 10 del 11/03/2021 e sue successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità operative descritte nell'allegato B alla determinazione del Settore Emissioni e rischi ambientali della Regione Piemonte, DD 357/A1602B/2021, del 7 giugno 2021, che si allega alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;

Di precisare che i veicoli che usufruiscono del Servizio MOVE IN, secondo le modalità descritte nell'allegato B alla sopra citata determinazione, DD 357/A1602B/2021, del 7 giugno 2021, che si allega alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, sono comunque soggetti alle limitazioni temporanee della circolazione veicolare, conseguenti alla previsione di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera, approvate con ordinanza n.ro 10 del 11/03/2021 e sue successive modifiche e integrazioni;

COMUNICA

che le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sito internet di ARPA Piemonte: <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>
- sul sito internet del comune di Vinovo <http://www.comune.vinovo.to.it>

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare sopra citate è limitato all'area urbana del capoluogo di Vinovo e interessa nello specifico le strade di seguito in elenco:

- Via Garibaldi;
- Via De Amicis;
- Via Roma;
- Via Mola;
- Via Marconi;
- Piazza Marconi;
- Via Torta;
- Via San Bartolomeo;
- Strada Nuova (tratto da rotonda circonvallazione a Via Cottolengo);
- Via Altina;
- Via Calvo;
- Via Volontari italiani del Sangue;
- Via Gavuzzi;
- Vicolo San Martino;
- Vicolo Pautasso;
- Via Gioanetti;
- Via Cottolengo;
- Via San Desiderio;
- Via F.lli Cervi;
- Via Vadone (da Via G. Aliberti a Via San Desiderio);
- Via Carmagnola (tratto da Via G. Aliberti a Via Carignano);
- Via Carignano (tratto da Via G. Aliberti a Via Mazzolari);
- Via Don Minzoni;
- Via Della Rocca;
- Via Vitozzi;
- Via Della Rotonda;
- Via San G. Bosco;
- Via G. Piccolo;
- Via San D. Savio;
- Via Beato Don Balbiano;

La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza e disponibile per consultazione sul sito internet del comune.

AVVERTE

Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale e nei casi ritenuti necessarie, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge:

- ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
- ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 relativamente agli altri provvedimenti;

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Dr. Gianfranco GUERRINI *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.